

ALLEGATO B
(da restituire compilato)

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS. BONETTA" VIA 5 MARTIRI – CIG Z9C1F7AC5A

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la riparazione delle schermature solari esterne e la sostituzione delle veneziane interne non riparabili, nelle aule scolastiche della scuola primaria "Mons. Bonetta" di via 5 Martiri n. 3 a Ferno, comprensivo della rimozione e smaltimento del materiale di risulta fuori uso, della manodopera necessaria e ogni quant'altro necessario per il corretto funzionamento.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'oggetto dell'appalto, è fissato in € 2.397,54 oltre € 61,48 per oneri della sicurezza, per complessivi € 2.459,02 oltre IVA ai sensi di legge.

Art. 3 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo, stabilito in base al massimo ribasso rispetto a quello posto a base di gara (art. 95 c. 4, lett. b).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura prevista all'art. 1, da effettuarsi nelle aule scolastiche della scuola primaria "Mons. Bonetta" di via 5 Martiri n. 3 a Ferno e prevede:

Aula	Descrizione	u.m.	quantità	costo u.	Importo
3	Sostituzione asta oscillante	n.	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Sostituzione maniglia	n.	1	€ 45,00	€ 45,00
8	Riparazione tapparella	n.	1	€ 30,00	€ 30,00
	Sostituzione asta oscillante	n.	1	€ 50,00	€ 50,00
	Sostituzione cinghiette di sollevamento	n.	1	€ 30,00	€ 30,00
10	Sostituzione asta oscillante	n.	1	€ 50,00	€ 50,00
	Sostituzione argano	n.	1	€ 50,00	€ 50,00
13	Sostituzione asta oscillante	n.	3	€ 50,00	€ 150,00
19-20	Sostituzione Veneziane mignon da 25 mm. Colore argento guidate (misura L 765 x H 1320)	n.	8	€ 110,00	€ 880,00
21	Sostituzione Veneziane mignon da 25 mm. Colore argento guidate (misura L 765 x H 1320)	n.	4	€ 110,00	€ 440,00
	Sostituzione Veneziane mignon da 25 mm. Colore argento guidate (misura L 490 x H 1385)	n.	2	€ 100,00	€ 200,00
	Operaio specializzato per eventuali imprevisti	h.	16	€ 32,84	€ 525,44

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE

L'appalto ha per oggetto la riparazione delle schermature solari esterne e delle veneziane interne non riparabili, come gli esistenti o similari) e quanto concerne come all'art. 4.

Art. 6 - PREZZO DELL'APPALTO - QUANTIFICAZIONE DELL'OFFERTA

Il prezzo offerto è comprensivo:

1. Della fornitura e posa, dei costi di consegna presso la scuola primaria "Mons. Bonetta" in via 5 Martiri n. 3 a Ferno di tutti i materiali descritti nei precedenti articoli, dello smaltimento dei materiali sostituiti e di ogni altro elemento non compiutamente individuato nel presente;
2. Certificazione dei materiali e dichiarazione di corretta montaggio.

Art. 6 bis - DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA

Appalto con corrispettivo **a corpo**, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Importo dell'appalto € 2.459,02 oltre iva

di cui Oneri della Sicurezza € 61.48 oltre iva

Importo a base d'asta (per tutto quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato) **sul quale applicare il ribasso = € _____ + IVA**

Parte riservata alla ditta:

Percentuale di ribasso sull'importo a base di d'asta (€ _____) _____%

(Dicesi in lettere) _____%

Importo contrattuale a misura per tutto quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato

€ _____ + _____ = € _____ + IVA

La Ditta

Indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta

Art. 7 - GARANZIE

Sono valide le disposizioni di garanzia previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e delle disposizioni vigenti in materia di commercio al dettaglio e all'ingrosso.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro o dalle autorità, l'Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta ed anche alle autorità suddette, se del caso, l'inadempienza accertata e

procederà alla sospensione del pagamento della fornitura destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

E' vietata la cessione del presente contratto.

La ditta si deve assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione Comunale a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

Art. 10 - TEMPI DI ORDINE E DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria si impegna a completare la fornitura di quanto descritto nell'offerta entro il giorno **09 settembre 2017** (ossia prima della ripresa delle attività scolastiche).

Non sarà ammessa alcun tipo di proroga o spostamento di termini.

La consegna si intenderà compiuta quando tutte le parti (certificazioni comprese) siano state consegnate; tale condizione sarà certificata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 11 - PENALITA'

In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, pari a €. 150,00.

La ditta, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, sarà soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
- non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici
- non effettua o effettua con ritardo il mezzo di proprietà comunale

Art.12 - CAUZIONE

Il concorrente in caso di affidamento del contratto si impegna in base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso d'aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione può essere prestata mediante:

- quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione, presso la **BANCA POPOLARE DI MILANO - Agenzia 01216 - ABI 05584 - CAB 50233 via Trieste n. 27 - 21010 FERNO (VA) - IBAN IT 44 N 05584 50233 00000000489**
- fidejussione bancaria o assicurativa con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957.

La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 13 - TRASFERIMENTO DEI BENI DI PROPRIETÀ E RISCHI

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto del contratto è trasferita all'Amministrazione dalla data del pagamento della fornitura, conseguente alla verifica di corretta e completa fornitura, anche a vista da parte del tecnico comunale.

Restano pertanto a carico della ditta i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa dell'accettazione della merce.

Art. 14 - REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Entro 45 gg dalla ultimazione dell'esecuzione, previo presentazione delle certificazioni richieste al precedente art. 6 c. 3, sarà emesso l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. 207/2010 dal R.U.P.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.

L'attestazione accerta che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali e ritardata consegna.

In via eccezionale l'Amministrazione, su conforme proposta del tecnico comunale, può accettare con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati i tecnici dell'Amministrazione, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e la conseguente presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertate.

In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere a mezzo di suoi rappresentanti, ed eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa ugualmente stato contro di esso.

La ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati entro 15 gg. dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato.

Art. 15 PAGAMENTI

Ad avvenuta emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica (Codice Univoco UFB4NZ).

Art. 16 - CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto le stesse saranno affidate al foro competente.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per diritti di segreteria.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

-in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite dall'articolo 1671 e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute;
-per motivi di pubblico interesse;
-in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizione contrattuali;
-in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
-nei casi di morte dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
-in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa secondo disposto dall'articolo 1672 del codice civile.

Art.20 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è subordinato all'osservanza del presente Capitolato.

Art.21 - IL FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Busto Arsizio

Art.22 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art.1 c. 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parti danno concordemente atto che, l'amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, 488.

Art. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima.

Data _____

La ditta
(Timbro e firma del legale rappresentante)
